

diva il Direttore generale, con lettera del 4 maggio 1940, che, in atto, non si presentava la possibilità di un rincarico del genere.

Contro tale provvedimento, il Costa ricorre al Consiglio per tre motivi:

1°) perché non poteva, contro i propri desideri, essere costretto ad accettare un compromesso di rinuncia, avendo il diritto di conservare la qualifica acquisita anzidetta;

2°) perché la retrocessione finora da lui goduta, in tutti i suoi elementi costitutivi, non poteva e non può essere ridotta;

3°) perché le modalità e soprattutto gli effetti morali e finanziari, del proprio trasferimento fanno pensare ad un vero e proprio licenziamento, seguito da riassunzione ad altro incarico.

Il reclamo è ormai fermamente infondato tanto tanto nelle forma, quanto nel merito.

Quando il Costa entrò in ruolo, il 12 giugno 1927, era stata già compiuta la riforma del Servizio Ispettivo. I due ruoli, quello della amministrazione attiva e quello del Servizio ispettivo, erano stati fusi: la funzione ispettiva era stata già considerata come un